

COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA

Provincia di Alessandria

Allegato deliberazione C.C.
n. 8 del 30.3.93

REGOLAMENTO

per

IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
NEI CIMITERI COMUNALI

Art.1

Il Comune di Borghetto Borbera gestisce in economia il servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri Comunali. Tale servizio e' disciplinato dal presente regolamento e, per quanto non previsto, dalle norme positive vigenti.

Art.2

Chiunque desisera l'impianto di una o piu' lampade votive su loculi, tombe, colombari, loculi-ossari, cappelle gentilizie ecc., deve presentare domanda in carta libera al Sindaco. I moduli a stampa per le domande verranno forniti dal Comune.

L'istanza deve contenere:

- 1) cognome, nome luogo e data di nascita del richiedente;
- 2) cognome, nome, data di morte del defunto ed ogni altra indicazione atta ad individuare il loculo, la tomba od il colombaro sul quale si desidera impiantare la lampada votiva. Se trattasi di Cappella-gentilizia occorre indicare la famiglia cui e' intestata.
- 3) numero delle lampade da installare;
- 4) impegno di versare il canone annuale nei modi e termini disposti dal Comune col presente regolamento;
- 5) dichiarazione di aver preso visione e di osservare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;
- 6) ricevuta di versamento alla Tesoreria comunale delle somme di cui alle lett. a), b) dell'art.6.

Art.3

Ricevuta l'istanza il Sindaco deve disporre tempestivamente l'allaccio in modo che il corpo luce sia funzionante nel termine di venti giorni, salvo causa di forza maggiore.

Art.4

Il Comune provvede alla realizzazione e alla manutenzione dell'impianto, compreso l'acquisto e il ricambio delle lampade. E' esclusa la fornitura di lampadari, porta - lampade ed altri accessori.

Art.5

Il contratto e' annuale e si ritiene tacitamente rinnovato ove le parti non provvedano, con lettera, alla disdetta, entro il mese di dicembre. Le variazioni di recapito indirizzo devono essere

comunicate per iscritto.

Art.6

Sono fissate le seguenti tariffe, IVA inclusa:

- a) Allacciamento L. 30.000
- b) Canone annuo di abbonamento... L. 22.000 per ogni punto luce installato

Il canone annuo di abbonamento e' dovuto per intero se il contratto viene perfezionato nel primo semestre, ed e' invece ridotto alla meta' se il contratto viene perfezionato nel secondo semestre.

Art.7

Le tariffe di cui all'art.6 possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale entro il 31 ottobre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le modificazioni saranno comunicate agli utenti con avvisi pubblici e manifesti.

Art.8

La sospensione occasionale dell'energia elettrica per causa di forza maggiore, indipendentemente dalla volonta' del Comune, o per motivi di lavoro sulla linea, non da' luogo ad alcun abbuono sul canone annuo di cui alla lettera b) dell'art.6.

Art.9

Il Comune provvede alla riscossione dei canoni mediante l'emissione entro il mese di febbraio di un apposito ruolo comprendente tutti gli utenti il cui contratto si e' perfezionato alla data del 31 dicembre. Per i contratti in corso d'anno il canone d'abbonamento, in misura intera o ridotta ai sensi del 2° comma dell'art.6, e' dovuto, unitamente al contributo di allacciamento, all'atto della richiesta di cui all'art.2

Art.10

Scaduto il ruolo il Comune diffida gli utenti morosi a versare il canone entro 60 giorni con l'avvertenza che se entro tale termine il pagamento non sara' eseguito, il Comune sospendera' la fornitura dell'energia elettrica. Se l'utente salda il proprio debito oltre i sessanta giorni puo' ottenere di nuovo l'erogazione dell'energia elettrica inoltrando apposita domanda e ripetendo il versamento del contributo di allaccio richiesto della lett.a) dell'art.6.

Art.11

E' vietato agli utenti:

- 1) Modificare o, comunque, manomettere o danneggiare l'impianto;
- 2) Asportare, cambiare, aumentare il numero od il voltaggio delle lampade;
- 3) Sostituire le lampade con altre non fornite dal Comune;
- 4) Eseguire impianti abusivi;
- 5) Subaffittare o comunque cedere la corrente elettrica.

Art.12

Gli utenti che contravvengono a quanto disposto col presente regolamento sono soggetti ad una penale non inferiore a L.50.000 e non superiore a L.200.000. Oltre alla penale i contravventori dovranno risarcire il Comune dell'eventuale danno subito, restando comunque salva ogni altra azione civile e penale. Nei casi piu' gravi il Sindaco puo' disporre anche l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica fino al massimo di mesi sei ed, in caso di recidivia, la rescissione del contratto.

Art.13

Il Sindaco, su richiesta scritta di privati, puo' concedere allacciamenti temporanei per uso cantiere dietro versamento della quota di L.10.000 per ogni giornata. E' vietato subaffittare e comunque cedere ad altri la corrente elettrica: ai trasgressori viene applicata un'ammenda di L.200.000.

Art.14

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

